

COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI
PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO
INFERMIERISTICO DOMICILIARE EROGATO
NELL'AMBITO DEL S.A.D. E DI NATURA
CONVENZIONATA.**

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Il servizio riguarda le prestazioni di assistenza infermieristica domiciliare che verranno erogate nell'ambito delle prestazioni di natura assistenziale e che saranno a carico del personale infermieristico messo a disposizione dalle strutture sanitarie convenzionate con il Comune di Paderno Ponchielli.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO.

Il servizio è rivolto esclusivamente alla popolazione residente nell'ambito territoriale del Comune, temporaneamente inabile per patologie che ne inibiscono la motricità o con ridotto grado di autosufficienza.

ART. 3 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI.

Al servizio infermieristico, integrativo e sussidiario a quello prestato dall'ASL, si accede su richiesta del medico curante e sarà cura delle strutture comunali programmare, unitamente al medico curante, gli interventi da attivare tramite il personale infermieristico e specializzato messo a disposizione dalle strutture sanitarie convenzionate.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Le prestazioni da eseguire a cura del personale infermieristico sono quelle prescritte dal medico curante e compatibili con il mansionario infermieristico.

ART. 5 – STRUMENTAZIONE.

Il materiale di consumo infermieristico è, di norma, a carico dei pazienti e dovrà essere fornito dagli stessi escludendosi in ogni caso l'intervento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL PERSONALE INFERMIERISTICO.

1. Gli infermieri professionali sono tenuti, nello svolgimento del servizio, a fornire esclusivamente le prestazioni di cui al precedente art. 4.
2. Gli infermieri professionali compilano, a cadenza mensile, un modulo appositamente predisposto e fornito dagli uffici comunali, su cui illustrano le caratteristiche ed i tempi delle prestazioni effettuate, nonché le iniziali degli assistiti che hanno fruito del servizio ed il relativo medico curante.

ART. 7 – ONERI PER LE PRESTAZIONI.

Le prestazioni eseguite per l'anno 2008, non richiederanno corresponsione di oneri tariffari a carico dell'utenza, potendosi usufruire, per tale esercizio, delle entrate derivanti dal 5 per mille del gettito IRPEF devoluto volontariamente al bilancio comunale dalla cittadinanza.

Nei successivi esercizi la Giunta Comunale provvederà a stabilire le modalità di concorso dell'utenza nel pagamento del servizio.